



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
- Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
- Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- Socio Fondatore AssoProfessioni
- Socio UNI
- Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

## Memoria Associazione nazionale tributaristi (LAPET)

**Audizione 24 settembre 2024**

### **DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

L'Associazione nazionale tributaristi (Lapet) ringrazia la Commissione per l'opportunità di essere ascoltati in merito al provvedimento in titolo.

Ci preme segnalare delle criticità di carattere operativo, che hanno ricadute sulla trasparenza del procedimento amministrativo, in particolare relativamente all'articolo 1, comma 9 del testo che, in caso di rilascio di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive a favore di un nuovo concessionario, prevede il riconoscimento, al concessionario uscente, di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti, effettuati dal primo, e non ancora ammortizzati ovvero di altri oneri e spese sostenute.

Il valore di tali investimenti e di quanto altro necessario a garantire tale equa remunerazione viene demandato, dalla attuale formulazione del comma 9, a perizia acquisita dall'ente concedente, prima ancora della pubblicazione del bando di gara, e rilasciata da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Appare singolare, intanto, che la perizia sia preventiva al bando, e che venga fatta dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara.



Cosa grave, invece, in termini di trasparenza del procedimento amministrativo, è che tale perizia venga rilasciata in forma asseverata da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque soggetti indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Attribuendo così estremo potere e discrezionalità ad una persona fisica, il Presidente dell'ordine dei commercialisti.

Ai fini di una maggiore trasparenza e legittimità, la perizia atta a valutare e garantire una equa remunerazione del concessionario uscente dovrebbe essere rilasciata da un perito giurato incaricato dal medesimo concessionario uscente, e non dall'ente concedente, il quale può sempre confutarla e sottoporla ad ulteriori valutazioni.

Qualora fosse l'ente concedente a doversi occupare della scelta del perito da incaricare, la scelta non può essere certamente demandata ad una rosa di nomi individuati dal presidente dell'ordine dei commercialisti, ma dovrebbe invece essere fatto in ogni caso un bando ad evidenza pubblica, con successivo affidamento ad appositi professionisti abilitato iscritti ad albi o elenchi pubblici che risultino idonei.

Questa seconda soluzione, ai fini della trasparenza, ci appare in ogni caso meno opportuna della precedente.

Grazie per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.